

Dalle collezioni alle connessioni

FABIO DI GIAMMARCO
digiammarco@tiscali.it

E-book: il dissolversi delle basi legali in biblioteca

Le opere¹ che le biblioteche mettono a disposizione – anche e soprattutto per il prestito – sono protette dal diritto d'autore, tuttavia le legislazioni vigenti hanno finora consentito il loro utilizzo in linea con la missione istituzionale delle biblioteche: fornire un accesso libero, gratuito, universale alle informazioni garantendone contemporaneamente la conservazione nel tempo. Ma questo scenario sta ora drammaticamente cambiando. Causa la rivoluzione digitale, il supporto cartaceo è in ritirata, e più o meno velocemente si appresta a lasciare il passo a quello elettronico. Un avvicendamento per niente facile, e che ha tra le conseguenze più problematiche il dissolversi delle basi legali sulle quali le biblioteche hanno fino a questo momento costruito attività culturali e funzioni istituzionali.

Il continuo afflusso di e-journal, e-book ecc. ha, infatti, pian piano spinto le biblioteche verso una dimensione “altra”, nella quale è in corso una metamorfosi dalle conseguenze ancora ignote e che potremmo riassumere con la formula “dalle collezioni alle connessioni”. Si tratta di un processo iniziato già da tempo, almeno dalla fine degli anni Novanta, quando, a cominciare dalle riviste scientifiche, le acquisizioni sono state via via sostituite dalle sottoscrizioni: al ricorrente taglio dei periodici cartacei ha fatto riscontro l'aumento di abbonamenti per accessi a pubblicazioni elettroniche presso editori e/o piattaforme di distribuzione online.

Fino a quel momento, le biblioteche – distribuendo esclusivamente informazioni attraverso supporti rigidi – avevano goduto di una situazione stabile e certa basata su quel che si chiama “esaurimento del diritto”, vale a dire: una volta acquistati libri, giornali, riviste, cd ecc., ne potevano poi disporre a piacimento. In pratica, le basi legali della proprietà intellettuale in biblioteca si

configuravano come la normazione di un preciso modello economico-culturale: il libro a stampa.²

Con il supporto digitale cambia tutto. Sia che un file contenga un'opera, una rivista, un giornale ecc., la fruizione della traccia elettronica non è più considerata una pubblicazione ma una comunicazione, una messa a disposizione di un certo contenuto. Insomma, un servizio. E in caso di servizio, “l'esaurimento del diritto” diventa un “diritto inesauribile” almeno fino a quanto l'opera diventerà di dominio pubblico (non prima di almeno 70 anni...). Di conseguenza, le basi legali fondate sul supporto cartaceo letteralmente svaniscono. Ma, per essere sostituite da cosa? Al momento, unicamente, da accordi privati tra le parti.

Le biblioteche per disporre di contenuti digitali devono contrattare l'acquisto di “pacchetti di licenze” presso editori e/o piattaforme di distribuzione; ma questi pacchetti, che andranno poi a integrare e/o formare le nuove collezioni, possono nascondere amare sorprese. Potrebbe infatti capitare che alle biblioteche sfugga il controllo sul loro contenuto. La casistica in questione è varia e ben nota: si va dagli eventuali problemi commerciali, tecnici e legali che incidono negativamente anche se in maniera occasionale sulla disponibilità fino a casi limite come la rimozione unilaterale dei contenuti o il rifiuto da parte dell'editore di vendere e-book alla biblioteca.³ E anche includendo uno sbarramento di clausole nei contratti di licenza, il rischio per le biblioteche rimane: giacché trattasi di semplici contratti tra pari, gli editori (spinti da particolari e contingenti interessi) potrebbero anche trovare in certi casi conveniente recedere dal contratto.

Il passaggio “dalle collezioni alle connessioni”, ossia il succedere alle basi legali di un regime di contrattazione tra pari, porta con sé – per le biblioteche – un effetto collaterale devastante: la perdita del controllo sulle

collezioni. Il rischio è che i fornitori privati diventino i veri arbitri del possesso delle biblioteche e quindi dei servizi culturali da esse erogati. E questo può significare non solo la perdita di identità e ragione sociale per le biblioteche, ma anche una violazione dei diritti per i cittadini. Un servizio bibliotecario, a differenza di un'impresa commerciale, ha la responsabilità nei confronti di una comunità di fornire un accesso a tutte le informazioni senza alcuna discriminazione. Ma, se alla biblioteca è impedito di fare una libera scelta rispetto al materiale da mettere a disposizione degli utenti, questa può essere considerata come una violazione del diritto all'accesso.

Le biblioteche sono in grado di cambiare questa situazione? Difficile che possano farlo da sole poiché sembra mancare – al livello più generale – la consapevolezza delle questioni in gioco. D'altronde, la governance politica si fa notare per la sua assenza e/o impotenza, apparentemente ignara del fatto che il passaggio epocale dal vecchio sistema a stampa all'e-system, se non governato, può mettere a rischio le garanzie fondamentali presidiate dalle biblioteche.

Tuttavia, malgrado la situazione di indeterminazione e di vuoto legislativo, si profilano – come risposta al dissolversi delle basi legali – due strategie tra loro diverse: negli USA e in Europa. Nel mondo bibliotecario americano, l'opzione è puntare – a tutto campo – su nuovi modelli di accordi tra le parti: nella ricerca di combinazioni inedite attraverso compromessi possibili per strappare condizioni più favorevoli per le biblioteche, sempre però dentro la cornice del contratto tra privati con esclusione a priori di qualsivoglia regolamentazione pubblica. In Europa sembra, invece, farsi largo un'idea totalmente diversa, e cioè scandagliare la *ratio* delle eccezioni legislative nell'ambito della proprietà intellettuale, allo scopo di studiare il possibile inserimento – come già accaduto per il libro a stampa – anche della fruizione degli e-book in biblioteca.

L'ALA,⁴ prima con il suo report *Ebook Business Models for Public Libraries*⁵ e poi con la messa a punto di un sistema valutativo (Ebook Business Model Scorecard)⁶ mediante il suo Content & Libraries Digital Group, ha cominciato a esaminare a fondo tutte le variabili possibili inseribili negli accordi di licenza o contratti per e-book stipulabili dalle biblioteche pubbliche americane. Secondo l'ALA, il modello valutativo "Scorecard" può essere utilizzato dai bibliotecari per pesare le variabili più importanti per la biblioteca: compilando lo Scorecard si possono facilmente identificare quelle essenziali, e

questo può essere poi utilizzato dalla biblioteca come modello per definire un contratto tipo.

La ricerca di accordi con gli editori perseguita dai bibliotecari statunitensi – anche sulla base di nuovi modelli che a partire dalla natura digitale degli e-book sfruttano la necessità di andare oltre il paradigma "libro a stampa" – offre al momento risultati contraddittori. È vero che circa tre quarti delle biblioteche pubbliche risultano prestare e-book, ma è altrettanto vero che i numeri del servizio non sono propriamente esaltanti: si tratta, in sostanza, di poche migliaia di libri digitali disponibili complessivamente.⁷ Ben poca cosa rispetto all'eshaustività delle librerie on line dei grandi player privati. Tra tutti, Amazon che può sfoggiare un catalogo di oltre 1,7 milioni di titoli.

Inoltre, rispetto alle questioni scottanti (circolazione degli e-book in biblioteca e *digital lending*), le politiche delle principali case editrici americane continuano a essere mutevoli e divergenti. Simon & Schuster si rifiuta di vendere i propri e-book alle biblioteche. Quelli di HarperCollins vanno invece anche in prestito, ma con "scadenza" a 26 giorni. Penguin è andata più avanti di tutti decidendo di sperimentare un modello più aperto: un programma pilota per l'*e-lending* che coinvolge circa 80 biblioteche per le quali le licenze di prestito avranno durata fino a un anno. Programma che ha avuto subito il sostegno del presidente ALA che ha dichiarato: "C'è più da guadagnare che perdere quando gli editori collaborano con le biblioteche".

Dall'altra parte dell'oceano, si è invece affacciata, da un recente studio olandese,⁸ la seguente domanda: perché lo stesso sistema che autorizza il prestito dei libri a stampa, dietro limitazioni legali del copyright e con equo compenso a favore degli autori, non può essere utilizzato anche per il prestito pubblico degli e-book? Il report – nell'ambito di un piano per lo sviluppo di una biblioteca digitale nazionale – ha preso in esame, sia a livello normativo nazionale che europeo, l'esistenza o meno di possibilità giuridiche per l'attuazione di un prestito digitale pubblico.

La Direttiva comunitaria (Infosoc)⁹ sembra però lasciare davvero poco spazio riguardo eccezioni in materia di *e-lending*. Intanto, qualsiasi deroga¹⁰ dovrebbe essere in grado di superare il "three step test" del Trattato WIPO¹¹ sul diritto d'autore (WCT)¹² art. 10¹³ che pone un triplice sbarramento per limitazioni al diritto d'autore, che potrebbero trovare applicazione "solo in (i) determinati casi speciali che (ii) contrastino con il normale sfruttamento dell'opera e che (iii) non arrechino in-



giustificato pregiudizio ai titolari dei diritti”. E in ogni caso, sulla base dell’articolo 5 (3) (n), l’Infosoc sarebbe in grado – al massimo – di concedere un’apertura esclusivamente *on site*, cioè attraverso i terminali della biblioteca e non di certo per un prestito fruito da remoto sui computer di casa.

Tuttavia, la domanda posta dallo studio olandese rimane al centro. Tanto più che il ministro della cultura olandese, Jet Bussemaker, committente della ricerca, ha manifestato la volontà che la questione del prestito digitale venga inserita – per la parte riguardante il copyright – nell’agenda della Commissione europea: nel tentativo di ottenere una qualche forma di revisione della Direttiva che possa introdurre una limitazione legale a favore del prestito digitale nelle biblioteche simile a quella già in vigore per i libri a stampa.

Il problema è che si tratta di una questione che necessita di defatiganti mediazioni politiche e interventi a più livelli: nazionale, sovranazionale ecc. E che poi deve confrontarsi con gli interessi privati dei grandi gruppi editoriali favoriti – in qualche modo – dallo “spirito” della Direttiva che, puntando “all’armonizzazione delle legislazioni sul copyright degli Stati membri”, consi-

dera comunque prioritaria rispetto a ogni altra cosa la “tutela della proprietà intellettuale quale strumento di applicazione delle libertà del mercato interno”.

Probabilmente, insieme alla ricerca di spazi legislativi nei quali poter inserire le eccezioni per l’*e-lending*, è urgente sviluppare anche un modello di prestito pubblico in ambiente digitale che fornisca una base empirica. Rispetto alla piattaforma (conformità con il “three step test” + eccezioni giuridiche) su cui poggia il prestito tradizionale, la differenza potrebbe essere aprire all’opportunità per l’accesso online al servizio. E si tratta di una soluzione – anche se con forti limitazioni – in qualche caso già praticata: come, ad esempio, nel modello che prevede accessi illimitati online ma solo per utenti istituzionali di università e biblioteche di ricerca.

La pericolosa transizione dalle collezioni alle connessioni può essere governata e indirizzata verso esiti non catastrofici per le biblioteche intervenendo anche sul copyright riguardo alla conservazione a lungo termine in ambiente digitale. Gli editori attualmente sono gli unici, di fatto, a garantire disponibilità e conservazione a lungo termine degli e-book. Ma non hanno obblighi e possono rimuovere a loro piacimento i file digitali: nel

caso, ad esempio, che risultino commercialmente non più convenienti oppure in seguito alla decisione di un autore di ritirare le proprie opere pubblicate magari per sostituirle con nuove edizioni.

Quello che ancora manca è un'autorità legale che consenta di raccogliere, conservare tutte le opere pubblicate in formato elettronico. Insomma, un deposito legale per i contenuti digitali. In diversi paesi sono già in vigore normative di questo genere, ma nella maggior parte dei casi prendono in considerazione solo i file elettronici pubblicati su supporti rigidi come cd e dvd; mentre, sembrano risultare assai più interessanti e lungimiranti tutte quelle iniziative di conservazione digitale basate su forme di cooperazione internazionali attraverso la rete.

Da noi, dopo il DPR 252/2006, siamo ancora in piena sperimentazione, e dopo un accordo tra il MiBAC e le associazioni maggiormente rappresentative dei settori dell'editoria, è partita una fase di test che dovrebbe durare fino al 2015. Dopodiché (speriamo...), "si potrà delineare un sistema condiviso ed efficiente del deposito legale ed in particolare saranno definite, mediante l'emanazione di un regolamento specifico, le procedure relative alle opere digitali".¹⁴

NOTE

¹ Libri e documenti su supporto cartaceo ma anche altri tipi di supporti sempre però rigidi (esempio dvd).

² Legge 22 aprile 1941 n. 633 art. 69 con ultime modifiche (Legge 248/2000; decreto legislativo 68/2003; legge 286/2006): "il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto ed ha oggetto esclusivamente: gli esemplari a stampa delle opere...".

³ Come il recente episodio segnalato dalla Biblioteca dell'Università di Trieste all'AIB, e cioè il rifiuto da parte dell'editore EXEO di vendere e-book alla Biblioteca.

⁴ American Library Association.

⁵ <<http://connect.ala.org/files/80755/EbookBusinessModelsPublicLibs.pdf>>.

⁶ <http://www.districtdispatch.org/wp-content/uploads/2013/01/Ebook_Scorecard.pdf>.

⁷ Secondo un recente studio, sono circa 4.350 gli e-book messi mediamente a disposizione dalle biblioteche pubbliche statunitensi.

⁸ <<http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/01/online-uitlenen-van-e-books-door-bibliotheken/online-uitlenen-van-e-books-door-bibliotheken.pdf>>.

⁹ <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:IT:PDF>>.

¹⁰ La stessa Direttiva Infosoc già presenta 15 eccezioni, ma tutte conformi con il "three step test".

¹¹ World Intellectual Property Organization.

¹² WIPO Copyright Treaty.

¹³ <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html#P83_10885>.

¹⁴ <<http://www.depositolegale.it/accordo-mibac-editori/>>.

DOI: 10.3302/0392-8586-201306-011-1

ABSTRACT

The works that libraries provide – and especially for the loan – are protected by copyright, but the laws in force have so far allowed to use them in line with the institutional mission of libraries provide free access, free of charge, universal access to information at the same time ensuring the preservation over time. But, this scenario is now changing dramatically. Due to the digital revolution, the paper is in retreat, and more or less quickly is going to give way to electronic. A turnover by no means easy, and that among the more problematic the dissolution of the legal basis on which libraries have so far built cultural and institutional functions.